

Codice A1813A

D.D. 9 settembre 2016, n. 2346

**R.D. 523/1904 - l.r. 12/2004 e Regolamento n. 14/2004. Istanza di autorizzazione idraulica in sanatoria per la eliminazione di criticità idrauliche e per la ristrutturazione dell'edificio esistente in prossimità della ex SS 228, che costituisce anche parziale sovrastruttura del rio Morto, demaniale, in Comune di Bollengo (TO).**

Autorizzazione idraulica n. 4885/2016.

Con nota del 23/06/2016, trasmessa dal Comune di Bollengo (TO) in data 27/06/2016, la ditta Nolis srl di Cascinette di Ivrea (TO), ha richiesto un parere idraulico relativamente alle nuove opere di ristrutturazione previste sull'edificio di cui all'oggetto.

Con nota in data 20 luglio 2016 prot. n. 31760 questo Settore manifestando alcune perplessità relativamente alle classi di pericolosità esistenti, chiedeva comunque ed immediatamente la eliminazione delle criticità esistenti nel rio Morto, costituite da strutture in c.a. collocate nell'alveo demaniale che riducevano la larghezza da m.5,20 a m. 2,80 e che erano state causa di allagamenti nei passati eventi alluvionali. Sulla eliminazione delle citate criticità idrauliche era già stata rilasciata una autorizzazione idraulica in sanatoria n° 4439/2011 con determinazione Dirigenziale n 2234 del 05/09/2011 a cui non aveva fatto riscontro alcun intervento della passata proprietà.

Con nota pervenuta in data 24/08/2016 del tecnico progettista della Ditta Nolis srl, a riscontro della nota sopraindicata di questo Settore, si chiarivano i vincoli urbanistici esistenti che individuavano per l'edificio denominato Maxim una classe IIIB3 per la sovrastruttura sul corso d'acqua e la classe II per la restante parte dell'edificio esterna all'alveo demaniale, nonché la compatibilità idraulica dell'intervento di ristrutturazione che di fatto come si evinceva da una prima relazione idraulica, non interferiva minimamente con il regime del corso d'acqua.

Sulla base di tali considerazioni, sulla base dei disegni e di una completa relazione idraulica, questo Settore proseguiva l'istruttoria di competenza considerando un miglioramento le previsioni attuali rispetto alle previsioni della precedente autorizzazione idraulica in sanatoria, che prevedevano sì la eliminazione delle strutture di sostegno in c.a. esistenti all'interno dell'alveo demaniale ma anche la nuova realizzazione di una nuova struttura scatolare in c.a di sostegno dell'edificio che sosteneva la sovrastruttura ma che riduceva comunque e in parte la sezione idraulica. Tali vecchie previsioni non erano inoltre esenti da rischi di crollo poiché l'edificio di sovrastruttura restava per un certo periodo quasi a sbalzo, anche se temporaneamente sostenuto.

Questo Settore chiedeva quindi al Comune di Bollengo con nota in data 24 agosto 2016 prot. n. 36293, la pubblicazione all'Albo Pretorio della nuova previsione progettuale relativa alla ristrutturazione dell'edificio già denominato Maxim, e alla Ditta Nolis il versamento delle spese di istruttoria regionale. Alla pubblicazione all'Albo Pretorio non ha fatto seguito alcuna osservazione/opposizione.

La previsione progettuale prevede quindi la ristrutturazione e la parziale demolizione dell'edificio esistente che costituisce la sovrastruttura al corso d'acqua denominato rio Morto, demaniale. Saranno conservate una buona parte dei muri perimetrali in c.a. e in muratura in laterizio, che saranno anche implementati con pilastri sempre in c.a., in sx orografica conservando la sezione aperta verso questa sponda e una adeguata sezione idraulica.

La parte di sovrastruttura per problemi strutturali ed operativi, quindi per evitare anche problemi di sostegno ed eventuali possibili crolli in opera, sarà ricostruita ed innalzata comunque di circa 30 cm rispetto all'esistente e costituirà un ampliamento della sovrastruttura esistente anche in dipendenza della collocazione dei nuovi pilastri e della regolarità della superficie ora a forma rettangolare in sostituzione di quella triangolare esistente. La superficie complessiva della sovrastruttura del rio Morto sarà di circa 137 mq (5,50 mx 25 m).

L'edificio esistente ed adiacente alla sponda dx del rio Morto sarà anch'esso interessato da ristrutturazione edilizia ma conservando in buona parte i muri perimetrali esistenti.

Dalla relazione idraulica si evince che la larghezza del rio Morto sarà interamente ripristinata eliminando strutture in c.a. esistenti costituiti da pilastri, travi, e cordoli.

Le verifiche idrauliche confermano la non incompatibilità e l'assenza di interferenza idraulica dell'edificio ristrutturato e parzialmente ricostruito che avrà un impalcato del primo piano che sarà collocato ad un'altezza di m. 2,83 rispetto alla quota di fondo alveo superiore quindi all'altezza interna precedente di m. 2,63 che già non interferiva idraulicamente.

La nuova larghezza conseguente alla nuova sezione idraulica permetterà il transito di una **portata** cinquecentennale di circa 35, 40 mc/sec. Tale portata cautelativamente calcolata con tempo di ritorno cinquecentennale avrà in realtà coefficienti di ritardo a monte dell'area edificata in argomento poiché interferirà con ponti non idonei idraulicamente che provocheranno fenomeni di rigurgito e possibili laminazioni. Le verifiche nell'area edificata in questione sono state comunque condotte considerando integralmente la portata cinquecentennale di 35, 40 mc/sec.

La portata indicata nelle nuove sezioni idrauliche dell'edificio in questione come si evince dalla relazione idraulica, avrà una altezza di moto uniforme di m. 1,28-1,30 ben inferiori all'altezza dei muri di sponda esistenti variabili da 2,63 a m. 3,00 per la dx orografica e m. 1,80-2,00 della sx orografica.

Sono state anche prodotte delle verifiche di rigurgito sul ponte esistente ad arco provinciale della ex SS 228 a valle dell'edificio in argomento. Si è quindi ottenuto un lieve rialzo del pelo libero che conseguentemente determina l'innalzamento del muro in sx orografica di almeno 20 cm ottenendo un'altezza interna complessiva di m. 2,20 in grado quindi di compensare il rigurgito calcolato.

Sono state effettuate più visite sopralluogo da parte di funzionario incaricato del Settore scrivente al fine di verificare lo stato dei luoghi, ritenendo l'opera idonea e ammissibile di sanatoria.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, l'esecuzione dell'intervento in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

## IL DIRIGENTE

- visto il R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico e l'art. 59 della L.R. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- visto il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e s.m.i;
- vista la l.r. 4/2009 ed il regolamento forestale approvato con D.P.G.R. n 8/R del 20.09.2011;
- viste le ll.rr. n 12/2004 e n 9/2007 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R e s.m.i. recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- vista la D.G.R. 31-4182 del 22.10.2001 recante l'individuazione dei Settori Regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- visto l'art. 17 della l.r. 23/2008 recante attribuzioni ai Dirigenti;

### *determina*

di autorizzare ai fini idraulici sensi del R.D. 523/1904, la ditta Nolis srl di Cascinette di Ivrea (TO) per i lavori da eseguire, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate nelle planimetrie allegate all'istanza. subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- nessuna variazione alle opere esistenti potranno essere introdotte senza la preventiva autorizzazione;
- è a carico dei richiedenti l'onere conseguente e la sicurezza idraulica, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua;
- l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;
- le sponde e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati; il materiale proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo ;
- siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere in argomento nei riguardi sia delle spinte dei terreni che delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena.
- le operazioni in alveo dovranno essere praticate con le dovute cautele e sorveglianze del caso, rimanendo a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica;
- la presente autorizzazione ha validità di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento, pertanto i lavori dovranno essere completati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze ; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente atto;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche alle opere, o anche di procedere alla revoca del presente atto, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi;

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera a) del D.Lgs 33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Responsabile del Settore  
(Arch. Adriano Bellone)